



**PUNTO 53 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 09/09/2014**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1635 / DGR del 09/09/2014**

**OGGETTO:**

Bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono scuola". Anno scolastico formativo 2014/2015. Dgr n. 5/Cr del 28.1.2014 (lr n. 1/2001)

**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Assente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Presente
	Franco Manzato	Presente
	Daniele Stival	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**ELENA DONAZZAN**

**STRUTTURA PROPONENTE**

**DIPARTIMENTO FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

**APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola". Anno Scolastico-Formativo 2014-2015. Deliberazione/CR n. 5 del 28/01/2014. (L.R. 19/01/2001, n. 1).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Viene approvato il Bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" relativo all'Anno Scolastico-Formativo 2014-2015.

Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione e frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale.

---

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La L.R. n. 1/2001 prevede un contributo regionale (c.d. "Buono-Scuola") per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia dei beneficiari, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti, sempre residenti nel territorio regionale, frequentanti istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Per la scuola primaria si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2015 (articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2, del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i tre anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati considerati in modo uguale agli istituti scolastici secondari di secondo grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguata al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti (sempre residenti nel Veneto) frequentanti i tre anni citati, perché risultano essere ricompresi, a decorrere dall'Anno Scolastico (A.S.) 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

A decorrere dall'A.S. 2013-2014, però, la Regione ha autorizzato anche lo svolgimento di percorsi sperimentali di istruzione e formazione di durata quadriennale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecni-

co, a riconoscimento regionale (ex articolo 19 della L.R. n. 10/1990), realizzati senza oneri finanziari a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 226/2005.

Riguardo a tale quarto anno, si rileva, in primo luogo, che l'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005 dispone che:

“I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.”

In secondo luogo, si osserva che sempre il citato articolo 15, al comma 6, prevede che:

“I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.”

Pertanto, considerato che il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 226/2005 fa conseguire titoli e qualifiche che consentono sia di accedere all'istruzione e formazione tecnica superiore, sia di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia con quanto consentono i titoli conseguiti nei percorsi di istruzione e, quindi, il quarto anno delle istituzioni formative accreditate è stato trattato in modo analogo ai percorsi delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sia sotto il profilo dell'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005), sia sotto il profilo della possibilità di sostenere l'esame di Stato, anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 15, comma 6, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguata al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti frequentanti il quarto anno in questione.

In relazione agli studenti disabili si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie”).

Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni non lineari.

Infatti, si è verificato che alcuni studenti disabili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette istituzioni, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.

E' stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente certificati).

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- b) insuccesso scolastico, fino all'A.S. 2012-2013, certificabile da parte di istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie”), e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c) successo scolastico, entro l'A.S. 2013-2014, certificabile da parte di istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);

- d) frequenza, nell'A.S. 2014-2015, di istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).

In riferimento alle famiglie numerose, che sono quelle con numero di figli pari o superiore a quattro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/07/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".

In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo "Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

In particolare, si ritiene di riconoscere la possibilità di assegnare, alle famiglie in questione, il contributo "Buono-Scuola" fino agli importi massimi della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal bando di tale contributo per gli studenti disabili.

Per quanto concerne la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo viene confermata l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0 a € 30.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0 a € 40.000,00).

Tuttavia, su richiesta delle Associazioni dei genitori, al fine di agevolare le famiglie in situazione di disagio nel particolare momento di difficoltà economico-sociale, in relazione agli studenti normodotati sono state modificate le Fasce di ISEE, portando la Fascia 1 da € 0 a € 12.500,00, la Fascia 2 da € 12.500,01 a € 22.500,00 e la Fascia 3 da € 22.500,01 a € 30.000,00.

Atteso che numerose famiglie hanno chiesto alla Regione di emanare il bando per l'A.S. 2014-2015 prima dell'inizio di tale anno, al fine di sapere se possono rientrare nei criteri previsti per la concessione del contributo in questione e, quindi, di scegliere la scuola cui iscrivere i propri figli, si ritiene opportuno di emanare il bando prima dell'inizio del suddetto anno scolastico.

Così facendo, il bando viene emanato prima dell'approvazione del bilancio regionale 2015, sul quale si prevede di assumere l'impegno contabile e, quindi, in carenza di stanziamento in competenza di risorse per il contributo in questione.

Alla luce di ciò, si ritiene necessario inserire nel bando due norme particolari: la prima che subordina l'efficacia del bando allo stanziamento in competenza di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2015; la seconda che, nel caso in cui le risorse stanziare in competenza per il 2015 siano inferiori a quelle stanziare per il 2014, preveda la riduzione proporzionale degli importi massimi concedibili del contributo.

Infine, in analogia a quanto già stabilito negli anni precedenti, si ritiene opportuno far presentare la domanda del contributo relativo all'A.S. 2014-2015 nei mesi di settembre-ottobre 2015 (dal 30/09/2015 al 30/10/2015), per i due seguenti motivi: in primo luogo, perché solo in tale periodo le spese risultano sostenute effettivamente e, quindi, il richiedente può indicare nella domanda la spesa effettiva; in secondo luogo, perché un anticipo al mese di maggio-giugno 2015 graverebbe maggiormente sulle segreterie delle istituzioni scolastiche già impegnate nella gestione degli esami di conclusione dell'anno scolastico.

Il bando per la concessione del contributo per l'A.S. 2014-2015 è contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sui criteri e le modalità di concessione del contributo, la Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 10/04/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2001.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Sezione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Sezione Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 59956/E000243 del 11/02/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 1/2001;
- Vista l'articolo 2, comma 2, lettera f), della L.R. 31/12/2012, n. 54;
- Visto l'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296;
- Visto la DGR n. 1402 del 17/07/2012;
- Visto l'articolo 4, comma 2, della L.R. 19/01/2001, n. 1;
- Vista la Deliberazione/CR n. 5 del 28/01/2014;
- Visto il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione espresso nella seduta del 10/04/2014;
- Visto il parere favorevole della la Sezione Comunicazione e Informazione protocollo n. 59956/E000243 del 11/02/2014, sulla collaborazione degli URP;
- Visto l'impegno della Sezione Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere;
- Visto l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

#### DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'A.S. 2014-2015, contenuto nell'**Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di subordinare l'efficacia del bando allo stanziamento di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2015;
4. di ridurre proporzionalmente gli importi massimi concedibili del contributo in questione, nel caso in cui le risorse stanziare per il 2015 sino inferiori a quelle stanziare per il 2014;
5. di determinare nell'importo che sarà stanziato dal bilancio regionale 2015, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 61516 del bilancio 2015 "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione";
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: [http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono\\_scuola](http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_scuola).

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia









**BANDO (CRITERI E MODALITA')  
PER LA CONCESSIONE DEL  
CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-SCUOLA"**

**ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2014-2015**

**Articolo 1**

**Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'Anno Scolastico (A.S.) 2014-2015.
2. In caso di studente disabile, il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'A.S. 2014-2015.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
  - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
  - b) documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
  - c) confermata dall'istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali).
5. Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di differenti normative statali e regionali (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto, libri di testo e sussidi scolastici), nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc...).

**Articolo 2**

**Istituzioni scolastiche o formative frequentate**

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di istituzioni:



- a) scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
- b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
- c) scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
- d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
- e) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005;
- f) qualunque tipo di istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - f1) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
  - f2) insuccesso scolastico, fino all'A.S. 2012-2013, certificabile da parte di istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie") e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
  - f3) successo scolastico, entro l'A.S. 2013-2014, certificabile da parte di istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
  - f4) frequenza, nell'A.S. 2014-2015, di istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al precedente punto e3).

### **Articolo 3 Residenza dello studente**

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione del Veneto.

### **Articolo 4 Richiedenti**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
  - a) o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
  - b) o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
  - c) o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).
3. Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

### **Articolo 5 Limiti di reddito**

1. In caso di studenti normodotati e di famiglie numerose, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore od uguale ad € 30.000,00.



2. In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un ISEE inferiore od uguale ad € 40.000,00.
3. Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dalla normativa in materia di ISEE vigente al momento dell'invio della domanda all'istituzione scolastica/formativa (D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 - D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 - successive normative).
4. L'ISEE è quello relativo ai redditi dell'anno 2014 dichiarati nell'anno 2015, ed è calcolato ai sensi della normativa di cui al comma 3.

**Articolo 6**  
**Importi massimi del contributo**

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di ISEE	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di I	- Secondaria di II - Formativa del II ciclo
1 (da € 0 a € 12.500,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 12.500,01 a € 22.500,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 22.500,01 a € 30.000,00)	310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
3. In riferimento agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di € 15.000,00.
5. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.
6. Se il bilancio regionale 2015 stanza in competenza per il contributo in questione risorse inferiori a quelle stanziate dal bilancio regionale 2014, gli importi massimi di cui al comma 1 sono ridotti nella stessa proporzione in cui sono state ridotte le risorse.



**Articolo 7**  
**Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

**Articolo 8**  
**Domanda**

1. Il richiedente, dal 30/09/2015 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/10/2015 deve:
  - a) compilare ed inviare la domanda esclusivamente mediante la procedura web "Buono-Scuola Web", a cui si accede entrando nella pagina internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, e seguendo le istruzioni ivi esposte;
  - b) recarsi presso l'istituzione scolastica-formativa ed esibire i seguenti documenti:
    - un proprio documento di identità/riconoscimento;
    - se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;
    - domanda firmata con il codice identificativo;oppure  
inviare, all'istituzione scolastica-formativa, copia dei suindicati documenti, con una delle seguenti modalità:
    - fax;
    - raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
    - all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
      - a) o tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
      - b) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
      - c) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
      - d) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi.
2. L'Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 30/09/2015 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/11/2015, deve:
  - a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
  - b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
3. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

**Articolo 9**  
**Cause di esclusione dal contributo**

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
  - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
  - b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la



- tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente (se maggiorenne);
- c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
  - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
  - e) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
  - f) la carenza della dichiarazione dell'istituzione scolastica-formativa frequentata;
  - g) la carenza della dichiarazione dell'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare, attestato entro il 30/10/2015;
  - h) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
  - i) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
  - j) la frequenza di tipi di istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2;
  - k) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare attestato oltre il 30/10/2015;
  - l) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 40.000,00 (se lo studente è disabile);
  - m) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
  - n) la spesa per iscrizione e frequenza, di importo inferiore ad € 200,00;
  - o) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/10/2015;
  - p) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/10/2015, dei seguenti documenti:
    - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
    - in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente;
    - domanda firmata con il codice identificativo;
  - q) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
    - identità del richiedente;
    - iscrizione dello studente all'istituzione scolastica-formativa nell'A.S. 2014-2015;
    - in caso di iscrizione ad un'istituzione formativa accreditata:
      - frequenza, nell'A.S. 2014-2015, di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
      - frequenza, nell'A.S. 2014-2015, di un percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
    - spesa per iscrizione e frequenza;
    - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'istituzione scolastica-formativa:
      - spesa per l'insegnante di sostegno;
    - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
      - presenza dell'insegnante di sostegno presso l'istituzione scolastica-formativa;
  - r) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/11/2015.

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Direttore della Sezione competente in materia di Istruzione con proprio provvedimento.

#### **Articolo 10** **Ripartizione delle risorse**

1. Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili ed a quelli appartenenti a famiglie numerose.



2. Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati ed a quelli appartenenti a famiglie non numerose.

### **Articolo 11 Comunicazione ai beneficiari**

1. I beneficiari prendono conoscenza dell'assegnazione del proprio contributo, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, prendono conoscenza del rigetto della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, possono proporre, contro il provvedimento di rigetto, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

### **Articolo 12 Pagamento del contributo**

1. Il contributo sarà pagato a valere sul capitolo di uscita n. 61516 ("Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione") del bilancio regionale 2015 e, comunque, secondo la disponibilità di cassa su detto capitolo.

### **Articolo 13 Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà effettuata al termine di tutte quelle regolari.



4. Se la comunicazione della variazione non è effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

#### **Articolo 14**

##### **Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

#### **Articolo 15**

##### **Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
  - a) attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

#### **Articolo 16**

##### **Efficacia**

1. Il presente bando diventa efficace solo se il bilancio regionale 2015 stanziava in competenza risorse per il contributo in questione nel relativo capitolo.

